



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO ANNUALE, RINNOVABILE PER ULTERIORI 12 MESI, DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA E DI TRADUZIONE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FOGGIA, UBICATA PRESSO IL CARA DI BORGO MEZZANONE.

RdO: 4692023 CPV: 853200008

Periodo presunto: 1° dicembre 2024 - 30 novembre 2025, rinnovabile di ulteriori 12 mesi, oltre all'opzione di proroga tecnica, ex art. 120, c. 11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Le **Condizioni Particolari**, di cui al presente allegato, sono le clausole contrattuali predisposte dall'unità Ordinante-Prefettura di Foggia, ad integrazione e/o modifica di quanto riportato nelle "Condizioni generali di contratto relative al Bando servizi - categoria "Servizi Sociali" CPV 853200008, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione". **Tali condizioni particolari, devono essere accettate integralmente e senza riserva alcuna, PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA, con sottoscrizione con firma digitale.** Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni particolari, si fa rinvio alle citate "Condizioni generali di contratto". In caso di contrasto tra le "Condizioni generali di contratto" e le disposizioni del presente disciplinare, queste ultime prevarranno.

STAZIONE APPALTANTE: Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia

Corso Garibaldi, 56 – Foggia - Centralino: 0881 799111

Indirizzo P.E.C.: protocollo.preffg@pec.interno.it

Responsabile Unico di Progetto: Rag. Maria Ripalta Filomena Ruberto, Funzionario amministrativo dell'Ufficio contabilità gestione finanziaria, attività contrattuali e servizi generali

Tel. 0881 799551+ e-mail: mariaripaltafilomena.ruberto@interno.it;

Responsabile dell'Esecuzione: Presidente pro-tempore della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale – Sezione di Foggia.

Determina a contrarre n. 69656 del 27/09/2024.

ART. 1 OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

1. Il servizio annuale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, oggetto del presente capitolato, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 25/2008 e s.m.i., prende in esame il complesso delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti, concernenti sia la fase istruttoria (acquisizione di ogni informazione e documentazione utile sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, oltre a quelle prodotte anche in lingua originale dall'interessato, ai fini di un esame approfondito delle domande di asilo stesse) sia la fase decisoria, con particolare riferimento all'attività di audizione e di intervista degli interessati da parte della Commissione Territoriale preposta all'esame delle richieste d'asilo - presso la propria **sede sita all'interno del Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone (Fg), contrada distante circa 16 km dal centro della città di Foggia** - con l'utilizzo di interpreti/traduttori, con possibilità della stessa Commissione di ricorrere a sistemi automatici di videoregistrazione delle predette attività, sia ogni eventuale, ulteriore necessità della Commissione Territoriale che richieda le attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti. **E' comunque fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio di assicurare la presenza dal vivo degli interpreti/traduttori nel corso delle audizioni dei richiedenti asilo.**



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

2. Il servizio oggetto del presente capitolato rientra nella categoria dei servizi di cui all'allegato di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

ART. 2. PARTICOLARI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è espletato con riferimento ai calendari di audizione, predisposti dalla Commissione Territoriale con cadenza periodica, di norma non inferiore a sette giorni, salvo casi imprevisi di particolare urgenza e necessità. I calendari sono, altresì, comunicati tempestivamente al gestore del servizio e specificano, nei giorni e nelle date elencate, le caratteristiche dell'assistenza linguistica richiesta dall'Autorità procedente, con particolare riferimento alle etnie considerate, alle lingue veicolari e ai dialetti rari necessari, ai fini del corretto svolgimento del servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione nonché di ogni altra attività di supporto in sede di audizione dei richiedenti la protezione.
2. Ogni variazione del calendario delle audizioni/convocazioni, disposta dalla Commissione Territoriale in funzione di circostanze non prevedibili, né altrimenti programmabili, che comporti la necessità di un rinvio dell'audizione e/o di riconvocazione di uno o più richiedenti, deve essere comunicata con congruo anticipo al gestore del servizio e, comunque, con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.
3. Qualora il preavviso, di cui al c. 2, sia inferiore a due giorni lavorativi, si applicano al gestore del servizio le previsioni di cui all'art. 10, comma 5. In caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell'annullamento delle sedute programmate, laddove gli interpreti interessati si siano regolarmente presentati, si applica, a ristoro degli oneri sostenuti dal gestore del servizio, la previsione contenuta nel richiamato art. 10, comma 5.
4. L'aggiudicatario del servizio garantisce quanto segue all'Amministrazione appaltante e all'Autorità Territoriale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, nei limiti previsti dal presente capitolato, assicurando in favore del personale operante i necessari supporti tecnico-informatici:
 - 4.a) la copertura linguistica nelle diverse lingue ed idiomi parlati dai richiedenti asilo, di cui all'allegato elenco, per un totale di **8.500 ore annue**, contenente anche il numero minimo di interpreti/traduttori per ciascuna lingua (**Allegato 1**);
 - 4.b) il rispetto rigoroso della posizione di terzietà - nei confronti dei richiedenti la protezione - da parte dei traduttori/interpreti in consecutiva che assistono nell'audizione l'Autorità procedente. In particolare, l'aggiudicatario della fornitura è tenuto a evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità, tra l'interprete e l'audito, in merito alla rispettiva appartenenza: i) a gruppi etnici, linguistici, religiosi o tribali tra di loro contrapposti e confliggenti; ii) politica, religiosa e sociale, laddove siano stratificate e consolidate dalla tradizione locale le differenze di casta, clan, gruppo e di classe, tali da creare situazioni manifeste di incompatibilità, ai fini dell'imparzialità dell'interprete;
 - 4.c) la garanzia del segreto delle informazioni apprese nel corso delle audizioni o dall'esame della documentazione nel corso delle traduzioni, avendo cura di svolgere il servizio esclusivamente nelle sedi istituzionali;
 - 4.d) l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, e/o contenzioso tra interpreti/traduttori e Autorità Territoriale;
 - 4.e) la posizione regolare presente in Italia del personale operante addetto al servizio oggetto del presente appalto, ai sensi della vigente normativa;
 - 4.f) l'osservanza, da parte degli interpreti/traduttori, del codice di condotta di cui all'art. 5, comma 1-ter, del d. lgs. n. 25/2008 e ss.mm.ii., adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo in data 15/11/2016, avendo cura che il servizio di interpretariato/traduzione si svolga nel rispetto dei principi di integrità, imparzialità, professionalità, efficienza/efficacia del servizio e confidenzialità, come dettagliato nel predetto codice di condotta;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

- 4.g) che il servizio di interpretariato/traduzione venga svolto nel modo più aderente possibile al messaggio originale esplicitato dal richiedente, senza aggiunte od omissioni;
- 4.h) l'interprete abbia un grado di conoscenza della lingua italiana che consenta una comunicazione corretta e fluida;
- 4.i) l'impegno degli interpreti a seguire eventuali corsi di formazione e aggiornamento promossi dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo;
- 4.l) che l'interprete, regolarmente convocato presso l'Autorità territoriale, garantisca la propria prestazione per tutta la durata dell'audizione programmata, anche se superiore alle due ore, onde evitare la riconvocazione dell'istante e, su richiesta dell'Autorità stessa, si dedichi alla traduzione di memorie e/o altra documentazione scritta:
 - nel tempo di attesa precedente l'audizione, in caso di ritardo nell'inizio della stessa;
 - nel caso di audizione di breve durata, per il tempo necessario e comunque non inferiore a due ore decorrenti dall'orario di convocazione;
 - nel caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell'annullamento delle sedute programmate.

E' facoltà dell'Amministrazione appaltante e dell'Autorità Territoriale chiedere verifiche, anche a campione, del rispetto di quanto specificato al presente comma dal 4.b) al 4.l). L'aggiudicatario si impegna a fornire l'esito delle verifiche effettuate entro cinque giorni dalla richiesta.

5. La Stazione Appaltante dà atto che il CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto è quello per le lavoratrici ed i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, codice contratto T151, stipulato il 24/1/2024, con decorrenza dal 1/1/2023, livello D1, (profilo mediatrice/ore culturale). L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al presente punto, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l'aggiudicatario che subentra nella gestione del servizio di interpretariato precedentemente gestito da altro operatore, si impegna a riassorbire il personale, tenuto conto di quanto previsto all'art. 57 del D.lgs 36/2023.

All'atto della stipula del contratto di appalto, si procederà a definire il piano di riassorbimento, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera.

6. Il servizio è **rendicontato e certificato sulla base delle ore effettivamente prestate**, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto ed assistenza linguistica previste dal presente capitolato, sia per le prestazioni in consecutiva che per le attività di traduzione.
7. Il servizio è adeguatamente modulato, in termini quantitativi e qualitativi, su base linguistica, tenuto conto:
- a) della impossibilità di prevedere e/o programmare la tipologia (linguistica, sociale ed etnica) e la composizione stessa dei flussi migratori - originati, in genere, dalle più varie e imprevedibili emergenze umanitarie - provenienti dai Paesi di origine dei richiedenti asilo;
 - b) della necessità di reperire, entro i termini di legge previsti per l'adozione della decisione, risorse linguistiche *rare*, nei casi in cui il richiedente asilo non sia in grado di esprimersi in altra lingua/idioma/dialetto, che non siano già coperti regolarmente dal gestore del servizio;
 - c) della esigenza di assicurare, all'Autorità Territoriale, qualificate risorse di interpreti/traduttori per i servizi di traduzione che possono essere sia in forma scritta che in consecutiva.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

8. L'aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante – Area IV – Immigrazione ed Asilo e all'Autorità Territoriale relazioni periodiche trimestrali in ordine all'andamento del servizio.
9. L'aggiudicatario del servizio si impegna a comunicare, almeno 48 ore antecedenti lo svolgimento dell'audizione, il mancato reperimento dell'interprete, con relativa motivazione, onde evitare inutili spese di viaggio dei richiedenti asilo e inefficienze nella Commissione territoriale. Nel caso di audizioni accelerate l'operatore economico comunica a vista l'impossibilità di reperire l'interprete.
10. Al fine di garantire lo standard qualitativo richiesto per il servizio di interpretariato/traduzione, così come dettagliato al comma 4 del presente articolo, l'operatore economico si impegna ad organizzare corsi di formazione obbligatori, iniziali e periodici, per gli interpreti (specialmente corsi avanzati di lingua italiana). L'operatore economico documenta l'effettivo svolgimento di tali corsi mediante l'invio all'Autorità Territoriale di attestati di partecipazione degli interpreti.

ART. 3. DURATA, RINNOVO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1. Il servizio, di durata annuale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, prenderà avvio, presumibilmente, dal 1° dicembre 2024 e sino al 30 novembre 2025, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale previste dal successivo art. 16 delle presenti condizioni particolari di contratto.
2. Qualora non fosse possibile perfezionare l'aggiudicazione in tempo utile per consentire l'avvio del servizio a decorrere dal 1° dicembre 2024, l'appalto decorrerà dalla successiva data di stipulazione del contratto, fermo restando la durata annuale del servizio, rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
3. In caso di rinnovo, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche che potranno riguardare esclusivamente la stima del numero di ore annue, tenuto conto del fabbisogno stimato dalla Commissione territoriale in base all'andamento dei flussi migratori. La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. L'importo annuo stimato del contratto, calcolato sulla base **dell'ammontare presunto di n. 8.500 ore di servizio** e del prezzo a base d'asta di **€ 27,50** per singola ora, IVA esclusa, riferito al periodo presunto dal 1° dicembre 2024 e sino al 30 novembre 2025, ed al netto delle opzioni, è pari ad **Euro 233.750,00**, oltre IVA.
All'aggiudicatario sarà riconosciuto solo e soltanto il corrispettivo per le prestazioni orarie effettivamente rese e debitamente documentate e rendicontate. Gli eventuali oneri di trasferta (gli uffici della Commissione territoriale sono ubicati all'interno del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone, a circa 16 km dal centro della città di Foggia) degli operatori sono ad esclusivo carico della medesima impresa aggiudicataria e, quindi, dovranno essere debitamente considerati in sede di formulazione dell'offerta.
5. L'importo stimato del contratto come sopra indicato, in ogni caso, si intende **non impegnativo** per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogno presunto e non prevedibile, formulato sulla base della spesa storica e, pertanto, suscettibile di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle ore effettivamente prestate.
6. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative. Qualora si rendesse necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.
7. Ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti è prevista una **opzione di proroga tecnica** (al momento stimata in 3 mesi) cui l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di ricorrere alla scadenza dell'affidamento per il tempo strettamente necessario alla definizione



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

delle procedure di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

8. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti, il valore complessivo massimo dell'appalto, comprensivo del rinnovo di 12 mesi e delle opzioni di cui all'art. 120, commi 9 e 11 del D.lgs. 36/2023 risulta il seguente:

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO	MOLTIPLICATORE	TOTALE
Valore del contratto (12 mesi)	€ 27,50	8.500 ore/anno	€ 233.750,00
Opzione di rinnovo (12 mesi)	€ 27,50	8.500 ore/anno	€ 233.750,00
Opzione quinto d'obbligo (art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023)			€ 93.502,00
Opzione di proroga tecnica (stimata in 3 mesi)			€ 58.437,00
TOTALE APPALTO, COMPRESIVO DELLE OPZIONI			€ 619.439,00

9. I costi della sicurezza per il contraente, relativi all'eliminazione dei rischi di *interferenza* (tra le attività istituzionali della stazione appaltante e quelli del soggetto contraente) sono stimati pari a "zero".

ART. 4. PROCEDURA DELL'APPALTO – CRITERI UTILIZZATI PER L'AGGIUDICAZIONE

1. Affidamento, mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, con il sistema della procedura telematica denominata "Richiesta di Offerta" (RdO), che verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023, valutabile con riferimento agli elementi "capacità tecnica" e "prezzo orario unitario" sulla base dei seguenti criteri:
- Offerta tecnica punteggio massimo 70 punti, come di seguito dettagliato;
 - Offerta economica punteggio massimo 30 punti, come di seguito dettagliato.
2. Gli elementi di valutazione e attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

1) OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70

L'**Offerta Tecnica** è costituita da una scheda tecnica predisposta dal sistema (per gli **elementi di natura quantitativa - QN**) e da una Relazione da rendere attraverso l'allegato "Modello Offerta Tecnica", che dovrà essere restituito, in sede di RdO, firmato digitalmente, illustrativo del metodo ed organizzazione del servizio e riportante le notizie utili ed esaurienti per la valutazione da parte della Commissione giudicatrice degli **elementi di natura qualitativa - QL** di seguito indicati.

a. Ampiezza della base linguistica

CRITERI DI VALUTAZIONE	COPERTURA %	PUNTI QN
COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE LINGUE E DIALETTI UFFICIALI E RARI SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, DEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI	96-100%	40
	86 -95%	25



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)	66 - 85%	15
	≤ 65%	0

b. Gestione delle emergenze

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI QL
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI IMPREVISTE E/O DI EVENTUALI EMERGENZE UMANITARIE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI DI RISPOSTA)	12

c. Organizzazione

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI QL	PUNTI QN
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLA LINGUA ITALIANA	5	
CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SULLE TECNICHE DI INTERVISTA PER LE PROCEDURE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	5	
ADOZIONE DA PARTE DEL CONCORRENTE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE DI RENDICONTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO RESE, AL FINE DI AGEVOLARE IL CALCOLO, LA VERIFICA E L'ACCREDITO DEGLI IMPORTI DOVUTI (illustrare procedure ed applicativi proposti)	5	
CERTIFICAZIONI PER SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO, RILASCIATE AL SOGGETTO CONCORRENTE DA ORGANISMI ACCREDITATI, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME EUROPEE		1 punto per ogni certificato fino ad un massimo di 3

Inoltre, nel modello di offerta tecnica dovrà essere indicato il CCNL che il concorrente applicherà al proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

2) OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 30

I punteggi sono attribuiti con riferimento al **valore economico (prezzo) offerto**, che non potrà essere superiore al prezzo posto a base di gara, fissato in Euro **27,50** per singola ora, IVA esclusa, ove dovuta, di cui Euro **20,88** per i costi del personale e Euro **6,62** per le restanti



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

spese, oneri e profitti.

Nella presentazione dell'offerta economica l'operatore è obbligato ad indicare, negli appositi campi all'uopo predisposti, **a pena di esclusione**, i **costi della manodopera** e gli **oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ex art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti.

A corredo dell'offerta economica il candidato dovrà presentare un **prospetto riepilogativo dei costi stimati** per l'appalto.

METODO DI VALUTAZIONE

I punteggi verranno attribuiti secondo il metodo di seguito dettagliato:

Il punteggio totale (**P**) è determinato dalla somma algebrica del punteggio tecnico (**PT**) e del punteggio economico (**PE**), applicando la seguente formula:

$$P = PT + PE$$

Per quanto riguarda **l'offerta tecnica**, il punteggio (**PT**) è assegnato sulla base di criteri qualitativi (attribuiti discrezionalmente dalla Commissione ed inseriti manualmente a sistema) e quantitativi (attribuzione automatica dal sistema):

$$PT = PTQL + PTQN$$

Ai secondi (**PTQN**) viene assegnato un punteggio tabellare, il cui valore massimo è indicato nelle tabelle sopra-riportate alla voce PUNTI QN.

I criteri qualitativi, invece, vengono valutati sulla base dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice, che parametrerà il valore espresso alla voce PUNTI QL mediante l'attribuzione di un giudizio, corrispondente ad un coefficiente numerico, sulla base della seguente tabella:

Giudizio	Coefficiente
Mediocre	0
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1

La determinazione del coefficiente complessivo per ciascun criterio avviene mediante il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti a quel medesimo criterio da tutti i commissari.

L'attribuzione dei punteggi all'**offerta economica** sarà calcolata automaticamente dall'applicativo del MEPA secondo la formula di calcolo "Lineare tra i valori minimo e massimo (interdipendente)".

3. La gara è aggiudicata al concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica). In caso di parità, tra due o più concorrenti, prevale quello che abbia ottenuto il maggiore punteggio, attribuito all'offerta economica presentata. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, previa comunicazione sui tempi e modalità dello stesso.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

In presenza di una sola offerta, purché valida, si procederà comunque all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

4. Il R.U.P., eventualmente avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023. A tal fine, le offerte dovranno essere corredate, sin dall'atto della presentazione, dalle giustificazioni relativamente al prezzo/ora delle prestazioni di interpretariato in consecutiva e di traduzione, da rendersi attraverso l'apposito campo previsto in sede di RdO denominato "Giustificazione prezzo".
5. Saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizioni e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Si precisa che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto:
 - a) in caso di qualsivoglia discordanza tra i valori inseriti dal concorrente in piattaforma e quanto riportato da eventuale documentazione dallo stesso prodotta ed inoltrata a sistema, prevarrà quanto inserito direttamente in piattaforma;
 - b) nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di non procedere all'aggiudicazione;
 - c) nel caso di una sola offerta valida pervenuta, di procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 69 R.D. 827/1924;
 - d) di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara per motivate ragioni;
 - e) di non stipulare il contratto per giustificate ragioni anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione;
6. Non sono ammesse offerte in aumento, rispetto all'importo posto a base d'asta.
7. Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In tal caso, il R.U.P. assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, perché siano integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il R.U.P. ne richiede comunque la regolarizzazione con la predetta procedura, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il R.U.P. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Possono sempre essere chiesti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.
8. Sono da considerarsi valide solo le offerte presentate tramite il sistema del Mercato



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

Elettronico. Non saranno accettate offerte pervenute direttamente a questa Prefettura.

9. La valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata dal R.U.P. attivando, se necessario, il soccorso istruttorio.

La valutazione dell'offerta tecnica e la relativa attribuzione dei punteggi con i criteri indicati è effettuata per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa da una Commissione giudicatrice, nominata e configurata a sistema successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti; per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa dal sistema automaticamente.

La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate provvederà all'esame degli elementi di natura qualitativa verbalizzando il relativo risultato e inserendo a sistema i punteggi attribuiti. Qualora l'offerta tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione totale o parziale degli elementi di natura qualitativa di cui sopra, la Commissione giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

Terminata la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione renderà noti i punteggi relativi all'offerta economica e, successivamente, procederà all'apertura della busta relativa all'offerta economica. Completata la valutazione della Offerta Economica, la Commissione renderà pubblici i punteggi ed il sistema visualizzerà la graduatoria dei concorrenti che hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione.

Il R.U.P. valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 36/2023. Il criterio per il calcolo della soglia di anomalia è quello contemplato dal comma 3, art. 97 del D. Lgs. 50/2016 che espressamente dispone:

- Al comma 3 *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6”*;
- Al richiamato comma 6 *“... La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*.

Il R.U.P., in presenza di più di 3 offerte, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa sulla base dei criteri sopra illustrati, avvalendosi, eventualmente, della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il R.U.P., inoltre, potrà richiedere ulteriori elementi e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della verifica della complessiva congruità dell'offerta.

Al termine della fase della valutazione delle offerte o, in caso di offerta anormalmente bassa, al termine dell'eventuale fase sub-procedimentale di verifica dell'anomalia, rispettivamente la Commissione giudicatrice o il R.U.P. formula la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio complessivo più elevato (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica), designandolo a sistema aggiudicatario provvisorio.

10. In caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante, su motivata proposta del R.U.P., procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione in favore del concorrente posizionatosi immediatamente dopo nella graduatoria definitiva. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'art.106 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 ed alla segnalazione ad ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D. Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:

- di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

- di procedere all'esecuzione d'urgenza del servizio, nei casi e con i limiti di cui all'art 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

11. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di annullare la gara per sopravvenute, motivate esigenze di carattere pubblico.

ART. 5. REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI

1. Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, ivi compresi gli enti del Terzo Settore, nei cui confronti non sussistono le cause di esclusione previste dagli articoli dal 94 al 98 del Codice dei Contratti, i quali:

- a) a norma dei rispettivi atti costitutivi, abbiano fini e scopi compatibili con l'oggetto contrattuale di cui al presente capitolato (iscrizione alla C.C.I.A.A per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto o iscrizione negli appositi registri);
- b) possiedano l'oggettiva capacità prestazionale/produttiva, nonché l'esperienza pregressa necessarie, tali da corrispondere alle caratteristiche del servizio ed alla sua efficace esecuzione;
- c) siano iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nel Bando Servizi, abilitati per la categoria "Servizi Sociali" - CPV 853200008;
In caso di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. 36/2023.

2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RdO;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RdO;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della RdO.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Prefettura la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Prefettura ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, il soggetto partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione, avvalendosi di quelli in capo ad un altro soggetto. A tal proposito si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente disciplinare. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

4. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L'Amministrazione escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 95, co. 1, lett. d), d.lgs. 36/2023).
5. Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena di esclusione, i concorrenti in possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria nonché tecnica, specificati nel comma 6 del presente articolo.
6. I concorrenti non avranno nulla a che pretendere nel caso in cui l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione per impedimenti sopravvenuti, ovvero per diversa valutazione dell'interesse pubblico.
7. La capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica, di seguito specificate, dovrà essere attestata fornendo la documentazione secondo quanto previsto dall'art.100 del decreto legislativo n. 36/2023:

1) (*capacità economica e finanziaria*): elenco dei principali servizi effettuati negli **ultimi tre anni** antecedenti alla data di avvio della RdO, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. L'importo complessivo di tutti i servizi indicati non può essere inferiore al 40 % del valore annuo stimato dell'appalto, al netto di IVA, pari ad Euro 93.500,00. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità tecnica dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%;

2) (*capacità tecnica*): aver conseguito, complessivamente negli **ultimi tre esercizi finanziari** approvati alla data di avvio della RdO, un fatturato specifico per **servizi analoghi** a quelli previsti nel presente capitolato, non inferiore al 40 % del valore annuo stimato dell'appalto, al netto di IVA, pari ad Euro 93.500,00. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità economica e finanziaria dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%.

ART. 6. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Ai sensi del disposto di cui alla deliberazione 610 del 19 dicembre 2023 dell' A.N.A.C. è dovuto in favore dell'Autorità da parte dell' operatore economico partecipante **un contributo di € 77,00**.
2. Le offerte dovranno essere formulate, a pena di esclusione, corredate da tutta la documentazione richiesta, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo le indicazioni contenute nella richiesta di offerta entro e non oltre il **termine perentorio del 22/10/2024 ore 11:00**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.
3. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro il 14/10/2024, ore 12:00, in via telematica attraverso la pertinente sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il 17/10/2024, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione Comunicati e sul sito istituzionale



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

https://www.prefettura.it/foggia/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-172451.htm.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella busta relativa alla documentazione amministrativa e alla documentazione tecnica costituirà causa di esclusione dalla gara.
5. Di seguito si indica la documentazione da produrre, debitamente compilata, esclusivamente tramite il sistema MEPA e sottoscritta secondo le indicazioni ivi contenute e salve le prescrizioni espresse di cui al presente provvedimento.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. domanda di partecipazione in bollo;
 2. copia delle presenti condizioni particolari di contratto, firmato digitalmente dal rappresentante legale della ditta concorrente, a pena di esclusione; nel caso di raggruppamenti e consorzi, la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata/consorzianda;
 3. la cauzione provvisoria di cui al successivo art. 7;
 4. **Patto d'Integrità**, da rendere avvalendosi dell'allegato modello che dovrà essere, pena l'esclusione dalla gara, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
 5. **DGUE**, debitamente compilato in ogni sezione di interesse, firmato digitalmente sia in formato .xml.p7m che in formato.pdf.p7m. In tale documento, così come nella domanda di partecipazione, si rammenta, deve sempre essere dichiarato, tra l'altro, l'eventuale intendimento di ricorrere o meno al subappalto, ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023. In caso di mancata dichiarazione, il subappalto è vietato;
 6. dichiarazione sostitutiva antimafia e familiari conviventi di maggiore età;
 7. dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
 8. in caso di ricorso all'**avvalimento - da dichiarare nella domanda di partecipazione e nel DGUE** - copia della documentazione indicata nell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, avente data anteriore alla presentazione dell'offerta;
 9. in caso di RTI e consorzi andrà prodotta la prescritta documentazione (v. art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023);
 10. copia della ricevuta di pagamento del **contributo ANAC pari a € 77,00**.
- Tali documenti rivestono carattere di essenzialità.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. Il modello di offerta tecnica, di cui si allega facsimile, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o procuratore del concorrente, che dovrà contenere:
 - I. una descrizione dei servizi/forniture offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nella presente RDO;
 - II. la proposta tecnico-organizzativa in relazione ai criteri di valutazione di cui all'art.4;
 - III. l'indicazione del CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto. L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 2, comma 5, a corredo della dichiarazione di equivalenza resa con il modello di offerta tecnica, allega, nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica, la documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
2. L'offerta tecnica prodotta automaticamente da sistema sulla base dei campi valorizzati



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

dall'operatore economico ed inerenti all'attribuzione dei punteggi tecnici quantitativi/tabellari.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella presente RDO - Condizioni particolari di esecuzione del servizio, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, **non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto**, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente. Qualora l'offerta tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli elementi di natura qualitativa elencati all'art. 4, la Commissione giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata a sistema in termini di **prezzo unitario più basso**.

L'operatore economico valorizza, a sistema, i campi dell'offerta economica, predisposti dalla Stazione Appaltante nella Piattaforma secondo le modalità indicate dal sistema stesso.

L'offerta economica, firmata digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione:

1. il prezzo orario offerto, che non potrà essere superiore al prezzo orario unitario di € 27,50 posto a base d'asta, oltre IVA. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
2. La stima dei costi della manodopera;
3. La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Nel caso di partecipazione in RTI/ Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda.

Sarà ritenuto valido unicamente il valore indicato dal concorrente nella scheda di offerta economica generato dal sistema.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.

Nella sezione relativa all'offerta economica dovrà essere presente un separato file contenente le giustificazioni relative al prezzo/ora offerto per il servizio di cui al presente appalto.

ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "*garanzia provvisoria*" pari al **2%** del valore complessivo della procedura, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, nelle modalità di cui all'art. 106 del decreto.
2. La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzione, come previsto dall'art. 106 d.lgs. 36/2023.
4. Per fruire dei benefici indicati al precedente comma 3, il concorrente dovrà produrre tra la "*Documentazione amministrativa*" i seguenti documenti: copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dall'Ente certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.
5. La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con documento informatico, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

6. La polizza deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

ART. 8 - PERIODO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

1. L'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto di servizio avverrà in forma elettronica con firma digitale, esperite le verifiche prescritte dalla legge ed acquisita la cauzione definitiva.
2. Il documento di stipula generato a mezzo MEPA ha luogo di contratto, unitamente all'offerta tecnica ed alle presenti Condizioni particolari di contratto.
3. Le parti si riservano la registrazione del contratto in caso d'uso. In tal caso, ai sensi di legge, gli oneri e le spese saranno a carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. Ai fini dell'erogazione del servizio, l'aggiudicatario, nei cui confronti si applica la normativa in materia di responsabilità datoriale, si avvale di proprio personale dipendente, collaborante o comunque utilizzato e retribuito nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali connessi.
2. In relazione al personale utilizzato, è escluso ogni rapporto di prestazione diretta con la stazione appaltante e con l'Autorità Territoriale. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verifica del possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità vantati dal singolo operatore designato dall'aggiudicatario, da fornire su richiesta della stazione appaltante, nonché il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dall'Autorità competente, di operatori anche in potenziale conflitto di interessi, nonché di operatori che abbiano violato il codice di condotta di cui all'art. 2, comma 5, del presente capitolato.
3. L'aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso, nel corso della prestazione del servizio - direttamente o per tramite dei propri collaboratori interpreti/traduttori - impegnandosi in forma scritta a non divulgarli, o di consentire l'utilizzazione a qualsiasi titolo a soggetti esterni all'Amministrazione. Tale obbligo è esteso altresì in capo a tutti gli interpreti/traduttori.
4. È posta interamente a carico dell'aggiudicatario la responsabilità sia civile che penale, per i danni che eventualmente si verificano, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, per fatto o colpa grave del personale utilizzato dal gestore del servizio.
5. In caso di mancato impiego degli interpreti da parte dell'Autorità Territoriale, regolarmente convocati e presenti in sede, l'aggiudicatario ha diritto a vedersi riconosciuta, come congruo indennizzo, in base alle modalità specificate nel contratto, una somma fissata forfettariamente in n. 2 ore complessive di attività di interpretariato.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. E' fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto.
2. Il concorrente, nella domanda di partecipazione e nell'apposita sezione del DGUE, indica le prestazioni che intende eventualmente subappaltare, nel rispetto dell'art. 119 d.lgs. 36/2023. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'aggiudicatario, all'inizio di ogni mese, è tenuto a documentare alla Prefettura – Area IV – Immigrazione ed asilo l'attività svolta, presentando relativa fattura elettronica, comprensiva delle prestazioni complessivamente rese nel mese precedente con indicazione delle ore effettivamente rese ai fini della relativa validazione da parte dell'Autorità territoriale.
2. Alla liquidazione delle fatture, emesse nel rispetto dei presenti oneri contrattuali, in mancanza di ragioni ostative non imputabili all'Amministrazione appaltante, la Prefettura provvede entro 60 gg. dal ricevimento delle stesse, previa acquisizione della dichiarazione di regolarità del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione - Presidente pro-tempore della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale – Sezione di Foggia, nei limiti delle risorse assegnate e previo accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno.
3. Tutti i pagamenti di competenza dell'appaltatore saranno effettuati con accreditamento in conto corrente dedicato, bancario o postale. L'appaltatore stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

ART. 13 - ONERI INERENTI AL CONTRATTO

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
2. Le parti si riservano la registrazione del contratto in caso d'uso. In tal caso, tutte le spese, imposte, tasse ed oneri sono, ai sensi di legge, a carico dell'aggiudicatario.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Nei termini e modalità stabiliti nell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una garanzia, denominata “*garanzia definitiva*” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, del decreto medesimo, pari al **10%** dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.
2. La garanzia deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 d.lgs. 36/2023, per la garanzia provvisoria.
5. Per fruire dei benefici indicati al precedente comma 3, il concorrente dovrà produrre i seguenti documenti: copia conforme all'originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dell'Ente certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.
6. La polizza deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

8. La garanzia, che dovrà essere irrevocabile, dovrà essere sottoscritta secondo le modalità specificate al precedente art. 7.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART.15 - PENALI

1. Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio fornito, fermo restando la richiesta di risarcimento del danno, potranno essere applicate le relative penalità di cui al successivo commi 3 e 4, calcolate sul fatturato del mese in cui le anomalie stesse si sono verificate.
2. Fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, il Direttore dell'Esecuzione procede immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della diffida.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia ad assolvere le incombenze di cui al comma 2, o fornisca elementi giustificativi inidonei, il R.U.P. dispone quanto segue, a titolo di penale:
 - a) per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, si applica una penale commisurata ai giorni di ritardo. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
 - b) per mancata prestazione richiesta, si applica la penale di due volte l'importo orario moltiplicata per il numero di interpreti/traduttori - designati dal contraente - che si siano sottratti, senza adeguata motivazione, alla prestazione suddetta a valere sulla fattura del mese in cui è avvenuto il disservizio o se incapiente sulle fatture successive;
 - c) per mancata effettuazione di una seduta già programmata dall'Autorità procedente, per fatto imputabile esclusivamente all'aggiudicatario, si applica la penale di € 700,00 per ogni mancata seduta programmata, a valere sulla fattura del mese in cui è avvenuto il disservizio o se incapiente sulle fatture successive.

ART. 16 - CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023:
 - a. i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari all'80% della differenza tra l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nel sito istituzionale ISTAT (cd. FOI) relativo al mese della richiesta o dell'avvio del procedimento e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto. A tale revisione si procederà solo nel caso in cui emerga una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento ed il relativo corrispettivo verrà rideterminato in misura pari alla sola parte eccedente la predetta percentuale del 5%;
 - b) la revisione dei prezzi può essere richiesta dall'operatore economico una sola volta nel corso dell'esecuzione del contratto, decorsa almeno la metà della durata contrattuale.
2. Le verifiche delle variazioni del costo saranno svolte dal R.U.P., d'ufficio o a domanda dell'operatore economico.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

3. La stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, da notificare all'operatore economico, in merito alla revisione dei prezzi, sulla base di apposita relazione istruttoria del R.U.P., che proporrà la misura della rideterminazione dei corrispettivi o il suo rigetto.
4. La rideterminazione non è soggetta al ribasso d'asta; si applica dalla mensilità corrispondente alla data della richiesta oppure, nel caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento, e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tali mensilità.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 60 del Codice dei contratti.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
2. Costituisce inadempienza grave la reiterazione del comportamento di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 15 del presente capitolato. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice, a titolo di risarcimento danni, si rivale sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, fatto salvo, in ogni caso, il recupero delle maggiori spese sostenute, in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
3. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, in forma di lettera raccomandata ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa l'accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all'aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nonché l'acquisizione di certificazioni interdittive a carico dell'aggiudicatario ai sensi della vigente normativa antimafia.
5. Il contratto, inoltre, sarà risolto automaticamente nel caso in cui dovesse cessare l'esigenza di assicurare il servizio di interpretariato alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Foggia, ubicata presso il C.A.R.A. di Borgo mezzanone, distante 16 km dal centro della città di Foggia.
6. Il contratto, infine, è sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui, successivamente alla stipula, il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione CONSIP che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e l'aggiudicatario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. In tal caso, verranno liquidate esclusivamente tutte le prestazioni già effettuate da parte dell'affidatario con esclusione di ulteriori richieste di risarcimento danni.
7. Il contratto sarà risolto, altresì, qualora, anche dopo la stipulazione, dovesse risultare non rispondente al vero quanto autocertificato dall'aggiudicatario in sede di procedura di gara.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse allo stipulando contratto per la fornitura dei servizi richiesti, è esclusivamente competente il Foro di Bari.

ART. 18. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

- “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii. , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
2. In particolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “Regolamento”) la Prefettura - UTG di Foggia, in qualità di Titolare del trattamento, rende note le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti, nella procedura in oggetto.
 3. I dati personali conferiti dagli interessati, anche attraverso la compilazione e la consegna di appositi moduli, saranno trattati dalla Prefettura - UTG di Foggia, esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla procedura alla quale l’interessato ha inteso partecipare.
 4. Il conferimento delle informazioni richieste, e in particolare, dei dati personali da parte degli interessati, è assolutamente facoltativo ma necessario per la partecipazione alla presente procedura che, dunque, in mancanza del conferimento, dovrà considerarsi preclusa.
 5. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa.
 6. I dati forniti saranno trattati singolarmente dal Titolare in conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento con logiche strettamente correlate alle rispettive finalità del Titolare. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. I dati medesimi saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura, cui la Prefettura - UTG di Foggia è tenuta e comunque nel rispetto delle procedure interne del Titolare, in relazione ai trattamenti effettuati.
 7. I dati potranno essere comunicati dal predetto Titolare ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per l’esecuzione di loro ordini e per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno essere conosciuti da rispettivi dipendenti o collaboratori previamente autorizzati ed istruiti dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura.
 8. La Prefettura- UTG di Foggia potrà avvalersi del supporto di società esterne previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali casi i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
 9. Considerata la delicatezza della procedura in oggetto, la Prefettura - UTG di Foggia potrà eventualmente trattare informazioni ricadenti nell’art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari), di cui si dà piena garanzia di trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge.
 10. Gli interessati potranno esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda e di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante apposita istanza.
 11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia

Il presente documento, si ribadisce, dovrà essere restituito, sottoscritto, per accettazione, con firma digitale, dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, A PENA DI ESCLUSIONE e farà parte integrante, unitamente alle eventuali proposte migliorative, del contratto che verrà stipulato tramite MEPA.

PREFETTURA – U.T.G. di FOGGIA

ELENCO LINGUE UFFICIALI E DIALETTI RARI RICHIESTI

LINGUE UFFICIALI	NUMERO INTERPRETI
Albanese	1
Arabo	1
Bengali/Bangla	2
Bosniaco	1
Croato	1
Curdo Sorani	1
Dari	1
Farsi/Persiano	1
Francese	2
Inglese	2
Macedone	1
Pashtu	1
Punjabhi	2
Russo	1
Serbo	1
Somalo	1
Spagnolo	1
Tigrino	1
Ucraino	1
Urdu	2
TOTALE	25

DIALETTI RARI	NUMERO INTERPRETI
Abran	1
Agbo	1
Agni	1
Asante/Ashanti	1
Balante	1
Bambara/Bamana	2
Bamoun/Bayangam/Bamileke	1
Bissa	1
Creolo	1
Diakanke	1
Djula/Dioula/Diula	1
Dandi	1
Ewe	1
Foulani/Fulah/Peul/Pular	1
Hausa	1
Igbo/Ibo	1
Jola/Diola	1
Kassonke	1
Koniake	1
Kotokoli	1
Koyaga	1
Krio	1
Kusasi/Kusaal	1
Lingala	1
Malinke/Maninka	1
Mandingo	3
Manga	1
Maouka	1
More/Moore/Mossi	1
Oromo	1
Pahari	1
Pidgin	1
Sarakole/Soninke/Serehule/Maraka	1
Serer	1
Soussou/Sousou/Susu	1
Turkmeno	1
Twi	1
Wolof	2
Yoruba	1
TOTALE	44